

COMUNE DI CANEGRATE PROVINCIA DI MILANO CODICE 10934	NUMERO 222	DATA 29-11-2023
OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE "DON MILANI" – APPROVAZIONE SCHEMA DI MODIFICHE ALLA CONVENZIONE VIGENTE		

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'ANNO **DUEMILAVENTITTE** ADDI **VENTINOVE** DEL MESE DI **NOVEMBRE** ALLE ORE **18:00** NELLA SALA DELLE ADUNANZE, PREVIA L'OSSERVANZA DI TUTTE LE FORMALITA' PRESCRITTE DALLA VIGENTE NORMATIVA, VENNERO OGGI CONVOCATI A SEDUTA I COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE.

ALL'APPELLO RISULTANO:

COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.	COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.
MODICA MATTEO	X			ZAMBON EDOARDO	X		
SPIRITO DAVIDE	X			TOMIO MAURIZIO MARIA	X		
LURAGO SARA	X			MERAVIGLIA FRANCA		X	

TOTALE PRESENTI 5

TOTALE ASSENTI 1

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA TERESA LA SCALA

ESSENDO LEGALE IL NUMERO DEGLI INTERVENUTI, IL SINDACO MATTEO MODICA ASSUME LA PRESIDENZA E DICHIARA APERTA LA SEDUTA, PER LA TRATTAZIONE DELL'OGGETTO SOPRA INDICATO.



OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE "DON MILANI" – APPROVAZIONE SCHEMA DI MODIFICHE ALLA CONVENZIONE VIGENTE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la gestione del centro sportivo comunale "Don Milani" è stata concessa alla società immobiliare Co.Ges. srl per il periodo 01.07.1999 –30.06.2019 mediante convenzione n. 5313 del 06.08.1999 e che il termine di tale convenzione è stato prolungato al 30.06.2025 dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 166 del 25.11.2020;

Richiamata la deliberazione GC n° 121 del 12.06.2023, con la quale si riconosceva la rispondenza al pubblico interesse della proposta di riqualificazione del predetto centro sportivo presentata dal concessionario - costituitosi nel frattempo in società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata – che prevede l'installazione di campi da padel e della relativa copertura, unitamente ad altri interventi di manutenzione delle strutture esistenti;

Dato atto che il concessionario Co.Ges. ssarl ha presentato in data 20/09/2023 agli atti prot. n. 13592 il progetto definitivo dei lavori necessari per gli interventi citati nella propria proposta e così sinteticamente descritti: la rimozione di n. due campi da calcetto esistenti e la formazione di n. sei campi da padel coperti con struttura in legno con telo impermeabile; il rifacimento delle zone docce/bagni degli spogliatoi con rifacimento di impianti e rivestimenti; sostituzione serramenti interni; rifacimento dell'impermeabilizzazione della copertura piana degli spogliatoi e del risanamento degli intonaci di facciata e tinteggiature superfici esterne; installazione di impianto fotovoltaico;

Considerato inoltre che la predetta deliberazione GC n° 121 del 12.06.2023 esprimeva parere favorevole all'affidamento in concessione al proponente dell'impianto sportivo riqualificato e dettava linee d'indirizzo, con particolare riguardo alle modalità di gestione, evidenziando i seguenti punti:

- *il centro sportivo deve mantenere una funzione pubblica a tutti gli effetti, ovvero non caratterizzarsi per una sorta di uso esclusivo del gestore, ma essere realmente aperto alla comunità e all'intero associazionismo sportivo e sociale senza distinzione di sorta, nel rispetto del programma delle attività proprie del gestore;*
- *concorrere alla realizzazione sul territorio di iniziative in coordinamento e connessione con i progetti dell'Amministrazione Comunale e con le attività di altre associazioni;*
- *ottimizzare la promozione e organizzazione della pratica sportiva, senza però trascurare la valorizzazione della gestione dell'impianto nell'ottica di un interesse collettivo globale, con possibili ricadute in settori non strettamente connessi allo sport;*
- *riservare al Comune o a soggetti da esso patrocinati la possibilità di utilizzare gli spazi, per un numero congruo di giornate/ore annue, per lo svolgimento di attività e manifestazioni, garantendo l'apertura, la chiusura e la pulizia iniziale e finale;*
- *sviluppo, in accordo con i servizi preposti, di progetti di inclusione a carattere sportivo/aggregativo rivolti a minori e alle fasce fragili della cittadinanza;*

Dato atto infine che, secondo il dettato della già richiamata deliberazione:

- la concessione avrà durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'investimento, valutato in base al documento di fattibilità economico-finanziaria presentato dal proponente, e più precisamente dovrà terminare nel 2035, ossia dieci anni dopo la scadenza della concessione precedente;
- l'affidamento in concessione sarà subordinato alla realizzazione dei lavori proposti, così come da progetto presentato, entro il 31.12.2025, a eccezione dell'impianto fotovoltaico, che andrà realizzato entro il 31.12.2030;
- il concessionario avrà facoltà di svolgere in futuro interventi di manutenzione ordinaria e sottoporre all'Amministrazione Comunale e ai competenti uffici comunali progetti di manutenzione straordinaria, ivi compresa la predisposizione di nuovi spazi e attrezzature; dal canto suo,



l'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la possibilità di un prolungamento della concessione in caso di ulteriori investimenti;

- l'impegno a favore della comunità dell'attività gestionale del centro "Don Milani" anche in ambito extra-sportivo sarà sottolineato dall'annuale erogazione liberale del valore di almeno 20.000,00 a favore dell'attività culturale, sportiva e ricreativa del Comune di Canegrate, nonché dalla cura delle aiuole e delle aree verdi antistanti l'impianto sportivo;

Ritenuto quindi opportuno, poiché l'affidamento di cui sopra si inserirà nel contesto di un rapporto già esistente e precedentemente normato, mantenere per quanto possibile le condizioni vigenti, apportando ove necessario le opportune modifiche alla convenzione che attualmente regola la concessione della gestione del centro sportivo "Don Milani", come da schema allegato;

Ritenuto inoltre di mantenere la concessione quale modalità di gestione in quanto più vantaggiosa ed efficace, in base all'analisi condotta nella relazione illustrativa allegata, redatta ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 201/2022;

Visto l'art. 48, commi 1 e 3, del Testo unico degli Enti locali, approvato con D.Lgs. n° 267/2000 e l'art. 23, comma 3, dello Statuto, in merito alle competenze della Giunta comunale;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267, riportati in allegato;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) Di approvare lo schema di modifiche al testo della vigente convenzione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. A);

2) Di rimandare ad un successivo atto deliberativo l'approvazione, ai sensi l'art. 33, comma 2, della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 "*Legge per il governo del territorio*, del progetto esecutivo degli interventi di riqualificazione funzionali del centro sportivo di cui al "Documento di fattibilità economico-finanziaria";

2) Di demandare ai Responsabili di Area, per il tramite dei Servizi competenti, l'assunzione dei provvedimenti conseguenti.

Allegati:

- parere ex D.L.vo n. 267/00
- Appendice di modifica alla convenzione per la concessione in uso del centro sportivo comunale "Don Milani"
- Relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale





COMUNE DI CANEGRATE

SERVIZI EDUCATIVI, ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE

Parere preventivo ex artt.49 e 147/bis Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267

Allegato alla deliberazione GC **222** del **29 NOV. 2023**

**OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE "DON MILANI" –
APPROVAZIONE SCHEMA DI MODIFICHE ALLA CONVENZIONE VIGENTE**

In relazione al presente atto, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.

Li 28.11.2023

IL RESPONSABILE AREA CULTURA,
COMUNICAZIONE E POLITICHE SOCIALI
Dott. Gian Piero Colombo



Allegato A

COMUNE DI CANEGRATE

Città Metropolitana di Milano

APPENDICE DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA TOTI N. 67

L'anno duemilaventitrè addì del mese di, nella Residenza Municipale di Canegrate sita in Via Manzoni n.1, con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge;

TRA

1) Il Comune di Canegrate, qui rappresentato dal dott. Gian Piero Colombo nato a Legnano (Mi) il 04.09.1963, nella sua qualità di Funzionario delegato, giusta nomina di cui al Decreto Sindacale n. 54 del 30.12.2022, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Canegrate (P.I. 00835500158) – identificato a mezzo C.I. n. CA78736PH rilasciata dal Comune di Legnano in data 13.06.2023

E

2) La società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata Co.ges, qui rappresentata dal sig. *****, nato a *****, il ***** nella sua qualità di legale rappresentante, il quale interviene in nome, per conto e nell'interesse della Società medesima (P.I. 12858050151) – identificato a mezzo C.I. n. ***** rilasciata dal Comune di ***** (*****) in data *****

PREMESSO

Che il Comune di Canegrate ha concesso la gestione del centro sportivo comunale "Don Milani" alla società immobiliare Co.Ges. srl (successivamente trasformata in società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata Co.ges, come da atto del 21.03.2023) per il periodo 01.07.1999 –30.06.2019 mediante convenzione n. 5313 del 06.08.1999, modificato con appendice n. 5669 del 07.03.2005, e che il termine di tale convenzione è stato prolungato al 30.06.2025 dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 166 del 25.11.2020;

che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 121 del 12.06.2023 ha dichiarato la rispondenza al pubblico interesse della proposta presentata dall'operatore Co.Ges ssdarl per la riqualificazione del Centro Sportivo Comunale "Don Milani", inerente nello specifico l'installazione di sei campi da padel e la realizzazione della relativa copertura, mantenendo un campo da tennis e uno da calcetto, già esistenti, oltre a vari interventi manutentivi nei locali adibiti a spogliatoio e bar, ed esprimeva indirizzo favorevole all'affidamento della gestione dell'impianto al soggetto proponente;

che, con determinazione n. ****/SCULT del *****, ai sensi dell'art. 5 del d. lgs 38/2021, veniva disposto l'affidamento in concessione della gestione del predetto centro sportivo per un periodo di anni ***** a partire dal *****, a fronte della realizzazione da parte dell'affidatario delle opere proposte, da attuarsi mediante la presente appendice di variazione contrattuale, confermando per quanto non specificato il dettato dell'attuale convenzione con il predetto concessionario Coges s.r.l. con sede a Milano in via Domenichino, 40;

TUTTO CIO' PREMESSO si concordano fra le parti le seguenti variazioni e integrazioni al testo della convenzione vigente:

Art.1)



Il Comune di Canegrate affida la concessione del Centro Sportivo "don Milani" di via Toti 67 a Co.ges ssdarl con sede a Milano via Domenichino n 40 p.iva 12858050151 1, fino al 31.12.2035, a condizione che i lavori di riqualificazione proposti siano completati per quanto attiene agli interventi di rimozione di n. due campi a calcetto esistenti e la formazione di n. sei campi da padel coperti con struttura in legno con telo impermeabile; il rifacimento delle zone docce/bagni degli spogliatoi con rifacimento di impianti e rivestimenti; sostituzione serramenti interni; rifacimento dell'impermeabilizzazione della copertura piana degli spogliatoi e del risanamento degli intonaci di facciata e tinteggiature superfici esterne, alla data del 31.12.2025, in caso contrario l'affidamento s'intenderà immediatamente risolto. L'installazione dell'impianto fotovoltaico dovrà invece essere ultimata entro il 31.12.2030.

art. 2)

La concessionaria si impegna a realizzare le seguenti opere presso il "Centro sportivo Don Milani" in via Enrico Toti n. 67, individuato catastalmente al Foglio n. 3 particelle 1191, 676 (parte), 677, come rappresentate nell'allegato elaborato grafico:

- Installazione di sei (6) campi da padel nell'area attualmente occupata da n. due campi di calcio a 5,
- Realizzazione e posa della relativa copertura;
- Interventi di manutenzione dei locali adibiti a spogliatoi e bar

Art. 3)

La concessionaria non sarà tenuta al versamento di alcun canone per la gestione del centro sportivo "Don Milani".

Art. 4)

La concessionaria si impegna ad attuare modalità di gestione con particolare attenzione agli aspetti aggregativi delle discipline sportive praticabili, alla collaborazione con l'Amministrazione Comunale, gli istituti scolastici del territorio, le associazioni sportive, con speciale riguardo alle iniziative rivolte agli alunni in età scolare e alle persone con disabilità, e riservando agevolazioni tariffarie per i cittadini di Canegrate, in particolare i minorenni e gli ultrasessantacinquenni.

Art. 5)

La concessionaria effettuerà entro il 30 giugno di ciascun anno a partire dal 2024 un'erogazione liberale di almeno € 20.000,00 al Comune di Canegrate, a favore delle attività culturali, sportive e ricreative di quest'ultimo. Per l'anno 2023 rimarrà valido quanto previsto dall'art. 2 dell'Appendice di variazione per proroga della convenzione per la concessione in uso del Centro sportivo comunale di Via Toti n° 67, rep. 5669, sottoscritta il 07.03.2005.

Art. 6)

La concessionaria si impegna ad attuare a proprie spese tutte le operazioni necessarie alla manutenzione e il decoro della vegetazione presente nelle aiuole site nel parcheggio antistante il Centro sportivo "Don Milani" per tutta la durata della concessione e come di seguito specificato:

taglio accurato dell'erba eseguito con mezzi meccanici e rifinito a mano per un numero minimo di 6 volte in un anno. Dopo il taglio l'erba dovrà avere un'altezza compresa fra 3 e 8 cm. Sono parte integrante del taglio,

- le operazioni preliminari di raccolta ed allontanamento di tutti i rifiuti, corpi estranei e sassi compresi, eventualmente presenti. La pulitura preliminare sopra descritta dovrà interessare anche le superfici di insidenza di alberi, arbusti, siepi e altre piante eventualmente presenti; arbusti, siepi e altre piante dovranno essere pulite anche al loro interno,
- le spollonature di tipo "A" su tutti gli alberi esistenti nell'area,
- il taglio di rami che coprono cartelli stradali, punti luce e segnaletica in generale,
- la rifinitura del taglio intorno ad alberi ed arbusti, ai cordoli, alle recinzioni, ai manufatti in genere, agli impianti ecc. Le operazioni di rifinitura dovranno interessare anche il perimetro esterno delle recinzioni, delle cordoniature e di tutti i manufatti che delimitano l'area interessata dal taglio;



- il taglio raso terra delle infestanti arbustive o arboree eventualmente presenti nell'area oggetto di intervento e di nascita spontanea (es. rovi, sambuchi, robinie, ailanti, ecc.), fino ad un diametro di cm 10, siano esse a ridosso di manufatti e impianti che in prossimità di alberi, arbusti o siepi.

Art. 7)

Restano confermate tutte le clausole e le condizioni previste dalle convenzioni e appendice rep. 5313 del 06 agosto 1999 e rep. 5669 del 07 marzo 2005 in quanto non modificate dalla presente appendice. I servizi e le prestazioni sono subordinati alla piena e incondizionata osservanza dei termini e delle condizioni di cui citati atti rep. 5669 del 07 marzo 2005 e rep. 5313 del 06 agosto 1999 nonché a tutte le specifiche contrattuali ivi richiamate;

PER IL COMUNE DI CANEGRATE - IL FUNZIONARIO DELEGATO

Dott.Gian Piero Colombo

PER SSDARL CO.GES – il rappresentante legale

Sig. *****



Allegato B

Relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale

(d.lgs. 201/2022, art. 14, commi 2, 3 e 4; art. 31, commi 1 e 2)

SCHEMA – TIPO

GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 2022, n. 201 art. 14

Il recente D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, entrato in vigore il 31 dicembre 2022, ha introdotto una serie di disposizioni normative volte al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. In particolare, all'articolo 14 comma 3 è prevista, riguardo alla scelta della modalità di gestione di un servizio, la redazione di una relazione in capo all'ente affidante i cui contenuti sono meglio descritti nella seguente Sezione A "Normativa di riferimento".

In ottemperanza agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 art.31, la relazione viene pubblicata sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessi contestualmente all'ANAC.

L'affidamento in oggetto riguarda la riqualificazione e la gestione del centro sportivo comunale "Don Milani".

INFORMAZIONI DI SINTESI	
Oggetto dell'affidamento	riqualificazione e gestione del centro sportivo comunale "Don Milani"
Importo dell'affidamento	€ 894.500,00
Ente affidante	Comune di Canegrate c. f. .00835500158
Tipo di affidamento	Concessione
Modalità di affidamento	Specificare una delle possibili opzioni tra: <ul style="list-style-type: none">Affidamento senza procedura a evidenza pubblica a soggetto diverso da società in house consentito dalla normativa di settore (d.lgs. 201/2022, art. 17, comma 3, ultimo periodo), ai sensi dell'art. 5 del d. lgs. 38/2021.
Durata dell'affidamento	Dieci anni, dal 01.07.2025
Territorio e popolazione interessata dal servizio affidato o da affidare:	Il servizio oggetto dell'affidamento interessa principalmente la cittadinanza di Canegrate (circa 12500 abitanti).

Soggetto responsabile della compilazione	
Nominativo:	Gian Piero Colombo, Responsabile Area Cultura, Comunicazione e Politiche sociali, Comune di Canegrate, tel. 0331 463857, educativi.sport@comune.canegrate.mi.it
Ente di riferimento	
Area/servizio:	
Telefono:	Data di redazione: Novembre 2023
Email/PEC	
Data di redazione	



SEZIONE A - CONTESTO GIURIDICO E INDICATORI DI RIFERIMENTO

A.1 – Contesto giuridico

Il D. L. 179/2012, all'art. 34, comma 20, prevedeva che "Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche sepreviste".

Per effetto dell'entrata in vigore del **D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201** tale norma è stata abrogata. L'analisi procede quindi sulla base della nuova normativa di riferimento ed in particolare: l'art.2 lett.

c) ai sensi del quale sono: «*servizi di interesse economico generale di livello locale*» o «*servizi pubblici locali di rilevanza economica*»: *i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale*"

ai sensi dell'art. 3 Principi generali del servizio pubblico locale

- comma 1 *"I servizi di interesse economico generale di livello locale rispondono alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità."*

- comma 2 *"L'istituzione, la regolazione e la gestione dei servizi pubblici di interesse economico generale di livello locale rispondono a principi di concorrenza, sussidiarietà, anche orizzontale, efficienza nella gestione, efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, sviluppo sostenibile, produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, promozione di investimenti in innovazione tecnologica, proporzionalità e adeguatezza della durata, trasparenza sulle scelte compiute dalle amministrazioni e sui risultati delle gestioni."*

- comma 3 *"Nell'organizzazione e nella erogazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale è assicurata la centralità del cittadino e dell'utente, anche favorendo forme di partecipazione attiva."*

ai sensi dell'art. 10 Perimetro del servizio pubblico locale e principio di sussidiarietà

- comma 1 *"Gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge."*

- comma 2 *"Ai fini del soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali, gli enti locali favoriscono, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, e delle imprese, anche con apposite agevolazioni e semplificazioni."*

- comma 3 *"Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono istituire servizi di interesse economico generale di livello locale diversi da quelli già previsti dalla legge, che ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali."*

- comma 4 *"I servizi di cui al comma 3 sono istituiti in esito ad apposita istruttoria, sulla base di un effettivo confronto tra le diverse soluzioni possibili, da cui risulti che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati, è inidonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali."*

- comma 5 *"La deliberazione di istituzione del servizio dà conto degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 4 e può essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione."*

all'art. 14 Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale

- comma 1 *"Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:*



- a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;
- d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000."

- comma 2 "Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30."

- comma 3 "Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni."

all'art. 15 Affidamento mediante procedura a evidenza pubblica

- comma 1 "Gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore."

Il Decreto Legislativo 28/02/2021 n. 38 di "Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi.", la cui entrata in vigore è stata posticipata al 1° gennaio 2023 ha, tra l'altro, espressamente abrogato, con l'art. 12, comma 1, lett. c), l'art. 90 (Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica), comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 –ritenuto, peraltro, già superato, secondo ANAC, dall'entrata in vigore dell'art 164 D.Lgs 50/2016- ha disciplinato sino al corrente anno le modalità di affidamento degli impianti sportivi in base alla loro qualificazione come servizi pubblici a rilevanza economica o privi di tale rilevanza;

Pertanto il D. Lgs. 38/2021

- all'art. 4 "Misure di concentrazione, accelerazione e semplificazione" prevede la disciplina del procedimento amministrativo semplificato finalizzato all'ammodernamento e la costruzione di impianti sportivi, nonché di tutti gli interventi necessari a riqualificare le infrastrutture sportive, attraverso la presentazione di specifico progetto di fattibilità all'Ente locale;

- all'art. 5 "Associazioni e Società sportive senza fini di lucro" consente che, nel caso in cui, il progetto sia presentato da associazioni e società sportive senza fini di lucro l'ente locale possa disporre l'affidamento diretto della gestione gratuita dell'impianto;

- all'art. 6 "Uso degli impianti sportivi" dispone che l'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali debba essere aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive. Altresì prevede che nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione sia affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.



La normativa regionale lombarda in materia di affidamento di impianti sportivi (l. r. 27/2006), pur facendo riferimento all'ormai risalente distinzione fra impianti con e senza rilevanza economica, si armonizza con quanto recentemente disposto nel citato d. lgs. 38/2021, in particolare per quanto attiene al *favor* per l'affidamento della gestione a società ed associazioni sportive dilettantistiche, prevedendo all'art. 2 comma 1 che: "Gli enti pubblici territoriali, che non intendano gestire direttamente i propri impianti sportivi, ne affidano in via preferenziale la gestione a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, anche in forma associata". Le più recenti "Linee guida e priorità d'intervento triennali per la promozione dello sport in Lombardia in attuazione della l.r. 1° ottobre 2014, n. 26 (art. 3, comma 1)", approvate con D.c.r. 27 luglio 2022 - n. XI/2527, confermano l'attenzione del legislatore regionale per la valorizzazione e l'ammodernamento dell'impiantistica esistente, dedicandovi uno specifico asse di intervento (n° 3)

A.2 - Indicatori di riferimento e schemi di atto

Sul portale ANAC – Autorità nazionale anticorruzione ex artt. 7 e 8 del d.lgs. 201/2022 al momento non sono pubblicati indicatori di riferimento e schemi di atto applicabili al servizio in oggetto, tuttavia si segnala che, con decreto direttoriale MIMIT n° 639 del 31.08.2023, sono stati individuati le linee guida necessarie alla redazione del piano economico finanziario e lo schema contenente l'individuazione degli indicatori di qualità per la regolamentazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica, fra i quali è compresa anche la gestione degli impianti sportivi.

SEZIONE B – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

B.1 - Caratteristiche del servizio

Il centro sportivo comunale "Don Milani", sito in Canegrate, Via Toti 67, era in origine costituito da due campi da tennis con fondo in terra rossa coperti, uno stabile con spogliatoi e servizi igienici, uno spazio ristoro con retro, locale caldaia e servizi per personale e pubblico. A seguito di procedura ad evidenza pubblica, con determinazione n° 58 del 31.05.1999, la gestione dell'impianto è stata affidata in concessione per vent'anni alla Immobiliare Co.Ges srl, impegnatasi a realizzare nell'area due campi da calcetto scoperti in materiale sintetico, con recinzione e impianto di illuminazione, nonché ad adeguare l'edificio adibito a spogliatoi e servizi. Successivamente, nel 2004, la concessionaria ha curato la realizzazione della copertura di uno dei due campi da calcetto, ottenendo un prolungamento della concessione fino al 2021, ulteriormente prorogata fino al 2025, misura quest'ultima resasi necessaria a causa dell'incidenza delle conseguenze della pandemia da Covid-19 sul piano economico finanziario della concessione stessa (deliberazione GC n° 166 del 25.11.2020, ai sensi dell'art. 165 comma 6 dell'allora vigente d. lgs. 50/2016).

Operando in regime di concessione, i proventi derivanti dall'utilizzo dell'impianto sportivo sono introitati dalla concessionaria, costituitasi nel 2023 in società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata denominata Co.Ges ssdarl, e le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e delle utenze sono a suo carico. La concessionaria è inoltre tenuta al versamento annuo di un canone.

Negli ultimi anni in Italia si è largamente diffusa la pratica del padel, disciplina sportiva affine al tennis: secondo dati recenti, in Italia i praticanti sono 1200000, in costante crescita, e il numero dei tesserati alla federazione si è quasi quintuplicato rispetto al 2019. Di fronte a questo fenomeno, per rispondere all'aumento della domanda e offrire la possibilità di praticare questo sport anche sul territorio canegratese, la concessionaria ha presentato un progetto di riqualificazione dell'intero centro sportivo "Don Milani", che prevede l'installazione di sei campi da padel nell'area attualmente occupata da un campo da tennis, la realizzazione di un'adeguata copertura e altri interventi manutentivi negli stabili già presenti. Ciò avrebbe effetti positivi sia dal punto di vista gestionale, sia da quello strutturale, permettendo da un lato di controbilanciare il calo della domanda di noleggio dei campi da tennis e da calcetto, dall'altro di modernizzare l'intero complesso.

Oltre alla realizzazione a proprie spese delle opere sopracitate, l'attuale concessionaria dovrà garantire una gestione dell'impianto in cui la valorizzazione economica dovrà convivere con l'offerta alla cittadinanza dell'opportunità di praticare sport, anche in sinergia con altre associazioni sportive



operanti sul territorio, e con particolare attenzione alle iniziative rivolte ai giovani in età scolare e alle persone con disabilità.

Tali obiettivi gestionali dovranno essere raggiunti assicurando all'utenza la possibilità di praticare sport in un ambiente sicuro e rispondente alle specifiche prescrizioni del CONI e delle federazioni di riferimento, garantendo il mantenimento in buono stato, la pulizia e l'igiene dei locali e delle attrezzature. Sarà inoltre facilitato l'accesso alle persone con disabilità, prevedendo eventualmente iniziative dedicate o agevolazioni.

L'esperienza della gestione attuata fino a oggi induce a propendere per la scelta della forma della concessione – operata fin dal 1999 – in quanto si è dimostrata in grado di garantire l'erogazione del servizio in maniera soddisfacente per entrambe le parti e l'impianto ha dimostrato di poter generare utili tali da consentire il rientro dagli investimenti effettuati dalla concessionaria e da mantenere l'equilibrio economico-finanziario della concessione.

B.2 - Obblighi di servizio pubblico e relative compensazioni

Con riguardo agli obblighi di servizio pubblico, può affermarsi che gli stessi si sostanziano nei requisiti specifici imposti dalle autorità pubbliche al fornitore del servizio per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico e la *ratio* degli stessi va ricercata nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità) indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità) oltre alla trasparenza ed al carattere economicamente accessibile del servizio.

Per quanto riguarda il servizio di gestione del centro sportivo "Don Milani", trattasi di servizio pubblico locale ed in quanto tale deve essere offerto con modalità che ne garantiscano l'accesso per tutti gli utenti e a prezzi accessibili.

L'erogazione del servizio dovrà essere ispirata ai principi di seguito elencati:

Eguaglianza: L'erogazione del servizio deve essere ispirata al principio di uguaglianza di comportamento nei confronti di tutti gli utenti ammessi alla fruizione del servizio, nel rispetto dei diritti degli stessi. Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi pubblici e l'accesso ai servizi pubblici devono essere uguali per tutti.

Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, fra le diverse categorie o fasce di utenti.

Imparzialità: il gestore del servizio ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività ed imparzialità.

Continuità: L'erogazione del servizio da affidare dovrà essere continua, regolare e senza interruzioni. In caso di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio per cause non imputabili al gestore, quest'ultimo dovrà adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.

Partecipazione: La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico dovrà essere garantita per tutelare il diritto alla corretta fruizione del servizio. L'utente potrà quindi presentare reclami, produrre documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio.

Efficienza, efficacia ed economicità, trasparenza: Il servizio pubblico dovrà essere erogato in modo da garantire l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la trasparenza, affinché possa essere assicurato un adeguato livello di valorizzazione dell'offerta al pubblico.

I servizi al pubblico occupano in questo contesto un ruolo fondamentale perché è attraverso loro che avviene il primo contatto tra utente/visitatore e l'istituzione pubblica, il loro modo di essere costituisce la prima vera percezione della qualità dell'offerta.

Tali principi sono recepiti nello schema di modifiche alla vigente convenzione.

Non sono previste compensazioni da parte del concedente per l'effettuazione del servizio, in quanto si stima che la gestione dell'impianto sia in grado di generare profitti in misura sufficiente da garantire l'equilibrio economico-finanziario e da permettere nell'arco temporale della concessione il graduale rientro rispetto agli investimenti effettuati.



Non essendo prevista alcuna compensazione, non si applica la disciplina europea relativa agli aiuti di Stato (art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea).

SEZIONE C - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

C.1 - Specificazione della modalità di affidamento prescelta

La gestione del servizio del centro sportivo "Don Milani" fino al 30.06.2035 sarà affidata attraverso lo strumento della concessione di servizi.

La concessione è stata individuata come una soluzione organizzativa adeguata ad assicurare la qualità, l'efficienza e l'economicità del servizio stesso, per il periodo indicato.

La scelta della "concessione" operata dall'Amministrazione Comunale, si fonda sulle seguenti motivazioni:

a) il servizio ne presenta le caratteristiche proprie sia sotto l'aspetto delle modalità con le quali è reso, cioè direttamente a favore degli utenti e non all'Amministrazione comunale, sia per il sistema di remunerazione previsto, gravando il costo direttamente sugli utenti;

b) la rispondenza al principio di efficacia ed efficienza proprio dell'azione amministrativa, per il fatto stesso che con la concessione il servizio si instaura direttamente con l'utenza, conservando l'Amministrazione comunque le prerogative proprie, quali la determinazione del contenuto delle obbligazioni scaturenti dal rapporto, l'esercizio dell'azione di controllo in merito all'esatto adempimento del servizio, la possibilità di comminare sanzioni nel caso di violazioni, la determinarne delle tariffe massime;

c) lo spostamento del rischio di gestione a carico del concessionario

In sintesi, il modello organizzativo prescelto risponde agli obiettivi di convenienza economica e di garanzia di continuità del servizio.

Al fine di perseguire il maggior grado di efficienza possibile nel perseguimento del pubblico interesse e tenuto conto dell'attuale difficoltà da parte del concedente a procedere ai lavori di riqualificazione con risorse proprie, della complessità del servizio e della mancanza di professionalità interne adeguate, si ritiene che l'erogazione del servizio debba avvenire attraverso un unico operatore, che consenta allo stesso di massimizzare economie di scala e al Comune di ottimizzare le procedure di controllo della qualità del servizio.

Tale modalità gestionale altresì trova corrispondenza con le previsioni di cui all'art. 15 del citato D. Lgs. 201/2022 il quale indica una preferenza per l'affidamento di servizi in concessione rispetto all'appalto.

La concessione sarà affidata direttamente ad associazione/società sportiva senza fini di lucro, ai sensi del già citato art. 5 del d. lgs. 38/2021. Tale scelta recepisce l'orientamento favorevole all'affidamento della gestione degli impianti sportivi ad ASD, SSD, EPS, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali espresso dal legislatore nel successivo art. 6: "Nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali".

SEZIONE D -MOTIVAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA SCELTA

D.1 - Risultati attesi

Gli obiettivi che si intendono perseguire sono principalmente quelli di:

- Promuovere la pratica sportiva della cittadinanza, quale momento socializzante e come strumento di benessere psicofisico, dal momento che lo sport ha per effetto generale un "miglioramento della qualità della vita a beneficio non solo per la salute dei cittadini, ma anche per la vitalità sociale della comunità" (Consiglio di Stato, sentenza n° 5915/2021) e come ricaduta particolare l'aggregazione dell'utenza giovanile e l'inclusione sociale delle fasce svantaggiate;



- Rimodernare l'impianto sportivo, rendendolo sempre più rispondente alla domanda del pubblico, che negli ultimi tempi si è decisamente orientato verso la pratica del padel;
- Assicurare l'utilizzabilità e la manutenzione della struttura

L'esperienza pregressa della gestione in concessione del centro sportivo "Don Milani" ha provato che tale soluzione risulta soddisfacente per il Comune, che senza oneri ottiene la disponibilità costante dell'impianto sportivo, e vantaggiosa per il concessionario, poiché la struttura si è rivelata in grado di generare utili che hanno consentito la sostenibilità dei vari interventi migliorativi operati nel corso degli anni.

L'attuale gestore ha dimostrato diligenza nella tenuta del bene concesso, sia garantendo il funzionamento ordinario dell'impianto e l'erogazione del servizio pubblico, sia intervenendo opportunamente in caso di necessità, come per esempio nel caso di danneggiamenti causati da eventi atmosferici.

Per quanto attiene all'affidamento di cui trattasi, lo schema di fattibilità economico-finanziaria presentato da Co.Ges ssdarl, come previsto dal più volte citato art. 5 del d. lgs. 38/2021, è stato valutato congruo e realistico, in quanto costruito sulla base dei dati relativi a impianti simili siti nell'area circostante il Comune di Canegrate e quindi caratterizzati da omogeneità della platea dei potenziali fruitori: si prevede la generazione di ricavi pari al valore della somma investita nel periodo coperto dall'affidamento in concessione, al termine del quale il Comune rientrerà in possesso della struttura comprensiva di tutte le opere migliorative realizzate. Si deve inoltre rilevare che la natura della ssdarl comporta l'assenza di fini di lucro, ossia il divieto di distribuzione degli utili fra i soci e l'obbligo di reinvestirli nelle attività sociali: in questo senso, quanto ricavato dalla gestione del centro sportivo "Don Milani" tornerà a favore del centro stesso e delle attività che in esso vengono svolte.

E' da sottolineare che, proprio per quanto esposto sopra, non sarà previsto alcun intervento pubblico di sostegno e che tutti gli oneri relativi alle utenze, alle imposte nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria saranno in capo al concessionario: per questo motivo il Comune non dovrà sopportare alcun costo in qualsiasi modo connesso alla gestione del centro sportivo. Ci saranno invece vantaggi oggettivi:

- La riqualificazione della struttura con l'installazione dei campi da padel e la realizzazione delle opere connesse, unitamente agli interventi migliorativi sugli immobili che ospitano gli spogliatoi e il locale bar/ristoro;
- Il sostegno economico offerto sotto forma di erogazione liberale annua dal concessionario alle attività del Comune di Canegrate in campo culturale, sportivo e ricreativo, al fine di porsi come soggetto operante in favore della comunità in senso globale e non soltanto in ambito sportivo

D.2 - Comparazione con opzioni alternative

Ai fini della comparazione, si ritiene opportuno scindere le due componenti della concessione in esame, ossia la realizzazione di opere di ammodernamento dell'impianto sportivo e la gestione.

Per quanto riguarda la prima, il centro sportivo non versa in cattive condizioni e non si ravvisa la necessità di interventi urgenti, perciò, nel panorama complessivo delle opere che il Comune deve affrontare sul proprio patrimonio, la riqualificazione del centro "Don Milani" verrebbe sicuramente posta in secondo piano rispetto ad altre realizzazioni, alle quali andrebbe destinata prioritariamente la disponibilità economica dell'ente, con il risultato che tale opera sarebbe, se non del tutto esclusa, rimandata *sine die*.



Sul piano gestionale, invece, l'affidamento in forma di appalto imporrebbe in ogni caso al Comune di sostenere delle spese, quale corrispettivo del servizio svolto dall'appaltatore. D'altro canto, oltre alla ssdarl concessionaria, non esistono sul territorio comunale ASD, SSD, EPS... operanti nelle discipline tennistiche e affini che potrebbero dare garanzie di esperienza e provata capacità nella gestione di un centro sportivo ad esse orientato, mentre l'affidamento dell'appalto a un operatore economico non appartenente a quelle categorie non risponderrebbe all'orientamento preferenziale previsto dall'art. 6 comma 2 del d. lgs. 38/2021, già esplicitato nei precedenti paragrafi.

Prima di qualsiasi considerazione di ordine economico relativa a un eventuale affidamento *in house*, si deve rilevare che tale ipotesi è da escludere in quanto al momento AMGA sport, il ramo della società partecipata AMGA spa che si occupa di impianti sportivi, si trova in stato di liquidazione.

La gestione diretta, infine, implicherebbe che il Comune si facesse carico dell'organizzazione delle attività sportive, dell'amministrazione dell'impianto, della manutenzione, della custodia, delle responsabilità per danni a terzi, impegnando notevoli risorse umane ed economiche, che attualmente non possono essere sottratte alle rispettive mansioni e destinazioni per venire adibite a tale scopo.

In conclusione, l'esame delle varie possibilità di gestione dell'impianto sportivo evidenzia i vantaggi che può apportare l'affidamento in concessione a una realtà senza fine di lucro e di carattere dilettantistico operante in ambito sportivo rispetto alle altre opzioni. Gli elementi che fanno propendere per questa soluzione possono essere così sintetizzati:

- L'affidamento in concessione per definizione trasferisce in capo al concessionario il rischio operativo, sgravando il Comune da tutta una serie di spese e oneri necessari per la gestione del centro sportivo e per un'efficiente erogazione del servizio;
- Nel caso specifico, la concessione è connessa e conseguente alla realizzazione di opere di ammodernamento e riqualificazione delle strutture esistenti, che saranno effettuate a totale carico del concessionario e che resteranno nella disponibilità del Comune allo scadere della concessione;
- L'affidamento a una realtà già ben nota all'ente, la cui attività è da tempo radicata sul territorio comunale e la cui esperienza e capacità di gestire un impianto sportivo vocato principalmente alla pratica di discipline tennistiche e affini sono state dimostrate negli anni precedenti, è verosimilmente in grado di generare una collaborazione proficua per entrambe le parti e vantaggiosa per la cittadinanza;

D.3 Esperienza della gestione precedente

Come già accennato in precedenza, la gestione del centro sportivo "Don Milani" è stata affidata in concessione a partire dal 1999 all'allora Immobiliare Co.Ges srl, a fronte della realizzazione di due campi da calcetto e miglioramenti agli stabili già presenti. Il concessionario ha regolarmente portato a termine le opere e ha curato la gestione dell'impianto nel corso degli anni senza che venissero avanzati reclami o contestazioni. A dimostrazione dello spirito progettuale di Co.Ges e del suo desiderio di espletare la propria attività in una struttura moderna e curata, incontrando in tal modo anche le aspettative dell'utenza, sta l'intervento di integrale sostituzione della copertura dei campi operato totalmente a proprie spese nel 2004. La capacità di sostenere investimenti per manutenzione straordinaria e miglioramento della struttura è inoltre indice della redditività delle modalità gestionali adottate.

Da due decenni a questa parte, dunque, la forma concessoria si è rivelata pienamente in grado di assicurare una gestione efficiente, curata e attenta, per la quale il Comune non ha dovuto sostenere alcuna spesa.



D.4 - Analisi e motivazioni della durata del contratto di servizio

La proposta di riqualificazione del centro sportivo "Don Milani" presentata dall'attuale concessionario Co.Ges. ssdarl è accompagnata da un piano di fattibilità economico-finanziaria (come previsto dall'art. 5 del d. lgs. 38/2021), che prospetta il graduale rientro dall'investimento in dieci anni a partire dal termine della vigente convenzione, ossia entro il 2035. Poiché, come si è detto, tale analisi appare congrua e fondata sulla base di dati concreti, ci si è attenuti al dettato dell'art. 5, che prescrive l'affidamento della gestione "per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento e comunque non inferiore a cinque anni".

La nuova concessione si innesta senza interruzioni – in modo da salvaguardare la continuità del servizio - su un rapporto già in essere e collaudato: si è ritenuto pertanto di non procedere alla stesura di un nuovo accordo, ma semplicemente di intervenire con opportune modifiche sull'esistente, andando a regolare in particolare le condizioni economiche. Se la precedente convenzione, infatti, prevedeva che il concessionario versasse un canone annuale per l'uso della struttura, la nuova elimina totalmente questa condizione, in ossequio al dettato del d. lgs. 38/2021, art. 5, che esplicitamente fa riferimento all'affidamento della "gestione gratuita" all'ASD/SSD che presenta una proposta di riqualificazione di un impianto esistente. Ciò tuttavia non va a discapito dell'ente, dal momento che la mancata entrata è compensata e superata dal fatto che il concessionario, in ogni caso, si è offerto di garantire al concedente un sostegno a vantaggio di tutta la cittadinanza sotto forma di erogazione liberale finalizzata alla realizzazione delle iniziative culturali, ricreative e sportive del Comune di Canegrate.

SEZIONE E – STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITÀ

Un primo e fondamentale strumento di verifica è costituito dalla clausola che lega la sussistenza della concessione all'ultimazione degli interventi proposti entro il 2025: il concessionario, a pena di revoca, dovrà dimostrare di aver terminato l'installazione dei campi da padel e le opere accessorie. Per quanto riguarda la gestione, si conferma quanto già previsto per il passato, ossia che il concedente ha facoltà di eseguire periodici controlli per verificare l'osservanza degli impegni assunti, per quanto riguarda sia la manutenzione dell'impianto, sia la gestione delle strutture sportive e dell'area ristoro. È inoltre facoltà del Comune esprimere una valutazione sulle tariffe praticate per il pubblico servizio.



Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Matteo Modica

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D. Lgs. n.267/2000 viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno _____ e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala

AUTENTICAZIONE

La presente copia è conforme all'originale, per uso amministrativo, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445, art.18, composta di n. 17 fogli.

Li



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Teresa La Scala)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "T. La Scala", written over a horizontal line.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed E' DIVENTATO ESECUTIVO in data _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala